

N. 01513/2014 REG.PROV.CAU.

N. 03245/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3245 del 2014, proposto dalla:

società Screen City Adv a.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Vecchio Verderame, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, viale Giuseppe Mazzini n.11;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Baroni, elettivamente domiciliato presso gli uffici, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione n.425 del 13 dicembre 2013 nella parte in cui ha stabilito che gli impianti qualificati nella Nuova Banca Dati di tipo c.d.“senza scheda”, ivi compresi quelli del “circuito cultura e spettacolo” dovranno essere rimossi;
- nonché del conseguente atto di diffida prot. n. 6397 del 4 febbraio 2014;
- di ogni altro atto anteriore e conseguente, connesso e collegato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, allo stato degli atti e sulla base della valutazione propria della presenta fase cautelare, non si ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza di sospensiva, atteso che è pacifico tra le parti che l'ordinanza di rimozione impugnata ha ad oggetto impianti pubblicitari "senza scheda" e, pertanto, non supportati dal relativo titolo amministrativo e, in quanto tali, soltanto tollerati in via temporanea dalla stessa amministrazione, sebbene nelle more dell'adozione del piano regolatore degli impianti pubblicitari cui questa non ha ancora provveduto nonostante il lungo tempo oramai decorso pur essendovi tenuta per legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) respinge l'istanza.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)